Autorizzazione a esercitare la professione di avvocato in Italia (provenendo dall'estero)

Titolo professionale conseguito in Stato membro

L. 9 febbraio 1982, n. 31
Libera prestazione di servizi degli avvocati di Stati membri (OLD)

Esercizio dell'attività di avvocato con carattere di temporaneità

Obbligo di comunicazione preventivo al Presidente dell'Ordine degli Avvocati (ove eserciteranno)

D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96
Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale (NEW)

Avvocato integrato

Avvocato stabilito

Esercizio dell'attività di avvocato con carattere permanente

Obbligo di iscrizione in sezione speciale dell'albo (ove eserciteranno)

Uso del titolo professionale di origine

Prestazioni giudiziali: con intesa e/o di concerto con un professionista con titolo di avvocato

Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

Prestazioni stragiudiziali

Titolo professionale conseguito extra U.E.

Art. 37 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Artt. 39 e 49 DPR 31 agosto 1999, n. 394
Riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito in Paesi extra-comunitari

- Superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, consistente in una prova scritta e una prova orale o solo in una prova orale, su tre materie a scelta tra quelle presenti nell'elenco predisposto dalle autorità competenti
- Certificato del CNF di attestazione del superamento della prova attitudinale
- Riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Giustizia
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente le quote di ammissione degli stranieri nel territorio dello Stato

Procedimenti disciplinari avviati dal Consiglio di Disciplina competente in Italia e comunicati immediatamente alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine del professionista